

(N. 1555)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

Contributo straordinario a favore del comune di Salsomaggiore.

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Salsomaggiore — richiamandosi alla legge 11 aprile 1938, n. 553, con la quale, in relazione a maggiori esigenze dei servizi pubblici inerenti all'attrezzatura, all'organizzazione ed al funzionamento di quella stazione di cura, gli venne assegnato un contributo annuo di lire 300.000 per il periodo di cinque anni — ha rivolto premure perchè tale contributo sia ripristinato ed adeguato, nel contempo, all'attuale valore della moneta.

Ciò, in quanto le modeste entrate del bilancio comunale non consentono al Comune di assolvere in pieno il gravoso onere concernente il perfezionamento dei servizi pubblici connessi al centro di cura, che ha assunto risonanza internazionale, onere al quale non può,

peraltro, sottrarsi, costituendo il migliore funzionamento dei servizi stessi un presupposto dell'azione statale di propulsione e valorizzazione di tutto il complesso termale, di proprietà dello Stato e gestito direttamente.

In relazione a quanto sopra, al fine di porre il Comune in grado di assolvere ai suoi compiti in modo consono all'importanza della stazione termale, è stato predisposto — con l'assenso dei Ministri del tesoro e dell'interno — l'unito schema di disegno di legge col quale viene concesso, a carico del bilancio dello Stato, al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10.000.000, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio 1949-50, da destinare unicamente per la finalità di cui sopra.

Nell'intento, poi, di evitare che il contributo possa essere distratto per altri scopi, si è ritenuto opportuno imporre al Comune, coll'articolo 2, l'obbligo di comprovare — successivamente alla prima riscossione — l'impiego delle somme introitate, per il titolo suaccennato, con apposita relazione annuale — vistata dal

Prefetto e comunicata ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il riconoscimento della regolarità dell'impiego stesso — ai fini di ottenere il pagamento del contributo negli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1949-50.

Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio 1949-50 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Co-

mune devoluto al miglioramento dei servizi pubblici inerenti alla attrezzatura, organizzazione e funzionamento di quella stazione termale.

A tale scopo il Comune — negli anni successivi alla prima riscossione — dovrà inviare, entro il 31 marzo, ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione sommaria comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente, per il titolo suaccennato, al fine di ottenere — semprechè l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate — il pagamento del contributo dell'anno successivo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.